



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA

~ art. 369 e 369 bis c.p.p. ~

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI

~ art. 415 bis c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

Omissis dei 42 nomi degli indagati

avvisa

le persone sopraindicate che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati di seguito indicati e si

INVITA

Quanti non hanno ancora nominato il difensore di fiducia ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia

COMUNICA A:

Omissis dei 42 nomi degli indagati

INVITA

- qualora non si sia già provveduto - a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;

- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;

che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti fondamentali se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;

- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;

- che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dal citato testo unico ed in particolare che secondo l'art. 76 dello stesso testo unico:

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4 bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale, 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

AVVISA

ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., che questo Ufficio sta procedendo a loro carico ad indagini in ordine ai reati:

1. artt. 110, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, e con altre persone non identificate, mediante artifici e raggiri, qui di seguito meglio specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava contributi figurativi non dovuti a favore di _____ per un ammontare pari a € 85.984,36 con correlativo vantaggio per l'associazione sindacale U _____ Cremona Mantova, presso cui _____ si trovava in aspettativa sindacale non retribuita, pur non sussistendone i presupposti normativi (lavoro effettivo per la durata di almeno mesi 6 presso un datore di lavoro e successivo mantenimento della posizione lavorativa)

Artifici e raggiri consisti in:

- a) Assunzione fittizia di _____ presso la I _____ al fine di rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 31 L. 300/1970 e 3 comma 1 d.lgs. n. 564/1996
- b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso il sindacato _____ Cremona Mantova da parte di (_____
- c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno per l'INPS In Milano fino al 2022

Omissis

Che sono concluse le indagini preliminari e pertanto

COMUNICA

che la documentazione relativa alle indagini espletate è disponibile, oltre che mediante accesso in presenza, anche in formato elettronico mediante sistema documentale TIAP e che le persone sottoposte alle indagini ed i difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia in formato digitale, **previo pagamento dei diritti di cancelleria, se non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.**

Le richieste di accesso e di copia degli atti presenti nel fascicolo dovranno essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- in presenza**, con le modalità indicate sul sito: www.procura.milano.giustizia.it alla pagina: "Per il Cittadino";
- da remoto**, i difensori potranno accedere al fascicolo digitale il Portale Deposito Atti Penali utilizzando la funzionalità accesso da remoto, previo pagamento dei diritti di cancelleria, nel caso in cui richiedano copia degli atti con le modalità indicate sul sito: <https://www.procura.milano.giustizia.it/per-l-avvocato.html>

COMUNICA

che la persona sottoposta alle indagini ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio e, ove ne ricorrano i presupposti, di chiedere di essere ammesso alla prova ex art. 168 bis c.p. con i tempi e le modalità indicate negli artt. 464 bis e ss. c.p.p. con estinzione del reato in caso di esito positivo.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia immediatamente notificata:

- agli indagati non domiciliati presso i propri difensori, tramite ufficiali/agenti di P.G. del Nucleo di Polizia E. F. della Guardia di Finanza di Milano, con facoltà di sub delega;
- agli indagati elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori di fiducia, a mezzo del servizio TIAP/SNT;

19

-
- ai difensori a mezzo del servizio TIAP/SNT.

Il presente avviso vale anche come comunicazione ex art. 168, 3° comma D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (T.U. Spese di Giustizia).

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Milano, -5 OTT. 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Paolo STORARI Sost.)